

**ACCORDO SINDACALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE N. 300/1970 IN MATERIA
DI CONSERVAZIONE DEI METADATI DI POSTA ELETTRONICA, DEI LOG DI NAVIGAZIONE
E DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Premesso che

- l'art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, individua le finalità di impiego degli strumenti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, stabilendo precise garanzie procedurali, quali un accordo collettivo o, in alternativa, un'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro;
- le suddette misure non si applicano *"agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"*, così come *"agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa"* (art. 4, comma 2, L. n. 300/1970), in quanto funzionali a consentire l'assolvimento degli obblighi che discendono direttamente dal contratto di lavoro;
- l'ASST intende garantire la sicurezza informatica dei sistemi e degli applicativi aziendali, nonché la protezione del patrimonio aziendale, attraverso l'adozione di misure di controllo tecnico che si estendono anche ad alcuni sistemi informatici utilizzati dai lavoratori e ad alcune aree fisiche in cui i medesimi svolgono la propria attività;

considerato che

- con riferimento alla gestione dei log di posta elettronica e di navigazione in Internet,
 - o l'ASST Brianza mette a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori strumenti di lavoro di natura informatica, tra cui il sistema di posta elettronica Zimbra e dispositivi che consentono la navigazione *online*, necessari per lo svolgimento delle attività lavorative;
 - o l'utilizzo della posta elettronica aziendale comporta necessariamente la raccolta di metadati, intesi come informazioni registrate nei sistemi informatici che descrivono le caratteristiche tecniche dei messaggi di posta elettronica (quali, a titolo esemplificativo, mittente, destinatario, data e ora di invio e ricezione, oggetto del messaggio, dimensione degli allegati) senza includere il contenuto del messaggio stesso;
 - o l'ASST è soggetto rientrante nel perimetro della c.d. Direttiva NIS2 e, in tale qualità, è tenuta ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e a rafforzare la resilienza operativa;

ASST
(CONSENSO)
Boslo

NURSIND UP
Fotelli

CISCFP

NURSIND
Emme

NURSIND
Pace

an



- la conservazione dei metadati della posta elettronica aziendale e della cronologia di navigazione *online* sono strumenti essenziali per la tutela del patrimonio ICT aziendale e la prevenzione di possibili attacchi illeciti da parte di terzi;
- i medesimi possono riguardare indirettamente l'attività dei lavoratori e, pertanto, richiedono particolari cautele, trasparenza e proporzionalità nella definizione dei tempi di conservazione e delle finalità perseguite;
- con riferimento alla gestione dei sistemi di videosorveglianza,
 - l'ASST, con l'obiettivo di elevare ulteriormente gli standard di sicurezza a tutela dell'integrità fisica delle persone (lavoratori e utenti) e a protezione degli asset aziendali, intende avviare un processo di potenziamento delle apparecchiature di videosorveglianza presenti nelle proprie sedi, dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di visualizzazione dell'attività dei lavoratori;
 - il presidio dei padiglioni, degli uffici, dei locali e delle pertinenze aziendali in genere, attuato tramite l'installazione di sistemi di videosorveglianza, risponde ad esigenze di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale sopra richiamate, tenuto conto soprattutto della particolare esigenza di tutela che caratterizza l'ambito socio-sanitario in cui l'ASST opera;
- le Parti concordano sull'opportunità di adottare misure idonee a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e della rete ICT aziendale, nel rispetto di diritti e prerogative dei lavoratori;
- alla luce di quanto sopra, si ravvisa l'opportunità di operare in modo che le modalità e i tempi di conservazione dei dati sopra indicati siano resi evidenti ai lavoratori e proporzionati alle legittime finalità perseguite, al fine di bilanciare le esigenze di sicurezza aziendale con la tutela dei diritti dei lavoratori stessi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

- 1) Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2) Con riferimento alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, ad integrazione di quanto già statuito nell'Accordo sottoscritto in data 14.03.2012:
 - i sistemi di videosorveglianza sono costituiti da telecamere che potrebbero essere orientate verso i luoghi di lavoro laddove risulti indispensabile per le esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio di cui alle Premesse;

patrimonio di cui alle Premesse;

LSU (con 1280 v.a.)
Busto del -6

CISLFP

WORKING UP
J. Kelly

NURSIANA
Sunnyvale Police
Pereira J/O
An



- le telecamere e le aree oggetto di videosorveglianza, alla data di sottoscrizione del presente accordo, sono quelle indicate nella documentazione planimetrica allegata al presente Accordo (cfr. All.1), di cui la Parte sindacale dichiara di aver preso visione. L'ASST si riserva la possibilità di modificare o integrare il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza in ragione delle diverse necessità in precedenza elencate e nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento, previa informativa sindacale.
- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente quali bagni, spogliatoi, etc.;
- in conformità con il dettato della vigente normativa di legge e con le finalità di cui in Premessa, l'utilizzo dei dati e delle informazioni raccolte mediante i vari impianti di videosorveglianza non avrà alcuna finalità di controllo a distanza dei lavoratori né avrà rilevanza nelle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari, se non nei casi di illecito penale, per i quali l'utilizzo avverrà nel rispetto delle garanzie di legge;
- l'utilizzo e la gestione dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali rilevati mediante i relativi dispositivi avviene in conformità e nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, oltre che nel rispetto del principio di tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori;
- l'ASST si impegna a predisporre e mantenere aggiornate apposite informative che avvertano della sussistenza e delle finalità degli impianti di videosorveglianza, rese in forma breve (infografica) ed estesa (sito istituzionale) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016;
- in conformità con il dettato della vigente normativa e a tutela del patrimonio e della rete aziendale, le immagini di videosorveglianza sono conservate per un periodo massimo di 72 ore. In caso di aggressione, la segnalazione interna ai sistemi informativi è sufficiente per scaricare le immagini e conservarle per la durata necessaria agli approfondimenti e per l'invio delle stesse alle autorità competenti.

3) Con riferimento alla raccolta e conservazione di metadati e log di navigazione:

- l'ASST utilizza i log delle attività svolte su taluni applicativi per esigenze organizzative e di sicurezza derivanti, in particolare, dall'espletamento da parte della stessa di attività di verifica e monitoraggio in ambito *cybersecurity* per la disamina di comportamenti malevoli e l'analisi e la correlazione di eventi anche occorsi mesi prima;
- in conformità con il dettato della vigente normativa e a tutela del patrimonio e della rete aziendale, sia log (metadati) del sistema di posta elettronica sia i log di web filtering sono conservati per un periodo massimo di 180 giorni;

RSU (con riserva)
Boslo

NURSIND UP
Faller

CISL FP

NURSIND
Faller

NURSIND
Emmejule Perino

ph

ar

- l'ASST prevede di attuare la conservazione dei log di cui sopra in appositi server localizzati nello Spazio Economico Europeo;
 - l'ASST ha individuato, attraverso appositi contratti di assistenza, i soggetti esterni (fornitori) che possono gestire e mantenere le piattaforme tecnologiche aziendali, ivi compresi i LOG generati da quest'ultime designando tali soggetti come "Responsabili del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
- 4) I dati di cui sopra sono trattati esclusivamente per:
- garantire la sicurezza informatica e la continuità operativa dei sistemi aziendali;
 - tutelare il patrimonio informativo, tecnologico e operativo dell'ASST da accessi non autorizzati, perdite o attacchi informatici;
 - assicurare la continuità operativa dei servizi;
 - assicurare le attività di prevenzione, contrasto e recupero, a fronte di incidenti relativi alla sicurezza ICT o di violazioni dei dati personali (Data Breach);
 - assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge per le organizzazioni che rientrano nel perimetro di cui alla L. 90/2024 e di quanto specificato dalla Direttiva 2022/2555 (NIS2) e, in particolare, assicurare la raccolta, la generazione e la conservazione sicura e possibilmente centralizzata dei registri di log, in conformità con la Determina n. 164179 del 14 aprile 2025 di ACN, per il monitoraggio continuo degli eventi di sicurezza, inclusi gli accessi da remoto e quelli con privilegi amministrativi;
 - effettuare una disanima degli eventi dannosi e comportamenti malevoli che possono richiedere l'analisi e la correlazione di eventi antecedenti anche di alcuni mesi allo scopo di migliorare le attività di verifica e tutelare il perimetro di sicurezza.
- 5) La raccolta dei dati è effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi; inoltre, le modalità di raccolta e utilizzo dei dati saranno indicate in informative diffuse ai lavoratori e ulteriori interessati al fine di garantire il corretto e trasparente utilizzo dei richiamati dati.
- 6) L'ASST si impegna espressamente a non utilizzare i dati raccolti attraverso i sistemi di cui sopra per finalità di controllo dell'attività lavorativa, della produttività individuale o per l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità specificamente indicate nel presente Accordo, con particolare riferimento alla sicurezza aziendale, nel pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

ASST (con ASST)

CISE RP

NONLINE UP

URSINO
Espresso Press

OK

- 7) Le disposizioni contenute nel presente Accordo confluiranno in Regolamenti interni dell'ASST, al fine di dare sempre corretta e completa informazione a tutto il personale. In particolare, l'ASST si impegna a porre a disposizione del personale il *Data Protection Impact Assessment* redatto ai sensi dell'art. 35 GDPR le modalità tecniche di raccolta, conservazione ed estrazione dei dati oggetto del presente Accordo, specificando i profili di accesso autorizzato, i soggetti abilitati al trattamento, le procedure di sicurezza adottate e le misure tecniche e organizzative implementate per prevenire qualsiasi utilizzo improprio dei dati per finalità di controllo dell'attività lavorativa dei dipendenti.
- 8) Tenuto conto della continua evoluzione delle attività e delle sedi, l'ASST assume l'impegno formale a notificare alle Parti firmatarie eventuali successive integrazioni non significative al sistema di videosorveglianza, ferma la definizione di nuovi Accordi in occasione di modifiche sostanziali alle planimetrie allegate, al fine di garantire trasparenza e continuità informativa.
- 9) L'eventuale introduzione di ulteriori strumentazioni tecniche, quali a titolo esemplificativo le bodycam per il personale di Pronto Soccorso, sarà oggetto di specifico accordo integrativo nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4 della Legge n. 300/1970 e delle garanzie procedurali ivi previste.
- 10) Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte datoriale di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dalla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela di riservatezza e dignità dei lavoratori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 10.12.2025

La Delegazione Trattante di Parte Pubblica



La Delegazione di Parte Sindacale


NURSING UP
NURSING
RSU (CON R-SORATA)
CISL FR
Bosco

